



## PROCURA FEDERALE

Roma, 15 maggio 2018

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed espletata l'attività istruttoria in sede disciplinare, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- 1.- il sig. **CURCI Ruggiero Massimo**, consigliere di amministrazione della Foggia Calcio s.r.l. dal 27.6.2015 e vice presidente della stessa società dal 9.3.2017 al 30.6.2017, nonché nelle stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016 - 2017 titolare per il tramite di altra società di quote sociali della Foggia Calcio s.r.l. e soggetto esercitante il controllo sulla stessa società nel medesimo periodo temporale:
  - a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall'art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell'art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere reimpiegato nell'attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - un importo monetario molto ingente, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato;
  - b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sarno Vincenzo all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - c) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Vacca Antonio Junior all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l.,



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

- un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- d) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Iemmello Pietro all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- e) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Chiricò Cosimo all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- f) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Tito Fabio all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- g) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agnelli Cristian all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- h) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Gerbo Alberto all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

- contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- i) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Mazzeo Fabio all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- j) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Martinelli Luca all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- k) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Guarna Enrico all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- l) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Floriano Roberto all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- m) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Empereur Alan all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in



- contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- n) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Narciso Antonio all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- o) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Almeida Angelo Mariano all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- p) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Lanzaro Maurizio all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- q) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Arcidiacono Pietro all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- r) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Tarolli Stefano all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e



- diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- s) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agostinone Giuseppe all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - t) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Padovan Stefano all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - u) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sainz Maza Lopez Miguel Angel all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - v) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Quinto Marcello all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - w) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Sanchez Benito Alejandro all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in



- contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- x) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Agazzi Davide all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - y) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Possanzini Davide all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - z) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Zerbi Roberto all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - aa) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016 - 2017, al sig. Teresa Vincenzo all'epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - bb) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016 - 2017, al sig. Marcattilii Marcattilio all'epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

- compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- cc) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016 – 2017, al sig. Cannas Cosimo all'epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- dd) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016 – 2017, al sig. Smargiassi Francesco all'epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- 2.- il sig. **SANNELLA Fedele**, dirigente della Foggia Calcio s.r.l. dal 27.1.2016 e consigliere di amministrazione della stessa società dalla stagione sportiva 2017/2018, nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra società di quote – sociali della Foggia Calcio s.r.l. e soggetto esercitante il controllo sulla stessa società nel medesimo periodo temporale:
- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall'art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell'art. 8, comma 2 CGS, per avere impiegato nell'attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - un importo monetario molto ingente, ricevuto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato;
- b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig.



- Sarno Vincenzo all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- c) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Vacca Antonio Junior all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- d) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Iemmello Pietro all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- e) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Chiricò Cosimo all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- f) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Tito Fabio all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- g) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agnelli Cristian all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in





1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

- contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- h) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Gerbo Alberto all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- i) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Mazzeo Fabio all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- j) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Martinelli Luca all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- k) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Guarna Enrico all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- l) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Floriano Roberto all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

- compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- m) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Empereur Alan all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- n) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Narciso Antonio all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- o) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Almeida Angelo Mariano all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- p) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Lanzaro Maurizio all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- q) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Arcidiacono Pietro all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un



- compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- r) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Tarolli Stefano all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - s) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agostinone Giuseppe all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - t) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Padovan Stefano all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - u) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sainz Maza Lopez Miguel Angel all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - v) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Quinto Marcello all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in



- contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- w) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016 /2017, al sig. Sanchez Benito Alejandro all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- x) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Agazzi Davide all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- y) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Possanzini Davide all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- z) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Zerbi Roberto all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- aa) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Teresa Vincenzo all'epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

- in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- bb) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Marcattili Marcattilio all'epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- cc) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Cannas Cosimo all'epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- dd) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Smargiassi Francesco all'epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- 3.- il sig. **CURCI Nicola**, soggetto che ha svolto attività rilevante all'interno e nell'interesse della Foggia Calcio s.r.l. nella stagione sportiva 2015/2016 e consigliere di amministrazione della stessa società nella stagione sportiva 2016/2017, nonché nelle stagioni sportive 2015 - 2016 e 2016/2017 titolare per il tramite di altra società di quote sociali della Foggia Calcio s.r.l. e soggetto esercitante il controllo sulla stessa società nel medesimo periodo temporale:
- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall'art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell'art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l'impiego nell'attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

- delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - di un importo monetario molto ingente, ricevuto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato;
- 4.- il sig. **SANNELLA Francesco Domenico**, dirigente della Foggia Calcio s.r.l. dal 21.12.2015 e consigliere di amministrazione della stessa società dalla stagione sportiva 2017 - 2018, nonché nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, dal 10.12.2015, titolare per il tramite di altra società di quote sociali della Foggia Calcio s.r.l. e soggetto esercitante il controllo sulla stessa società nel medesimo periodo temporale:
- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall'art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché violazione dell'art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l'impiego nell'attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - di un importo monetario molto ingente, corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato;
  - b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sarno Vincenzo all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  - c) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Vacca Antonio Junior all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;



- d) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Iemmello Pietro all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- e) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Chiricò Cosimo all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- f) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Tito Fabio all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- g) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agnelli Cristian all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- h) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Gerbo Alberto all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;



- i) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Mazzeo Fabio all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- j) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Martinelli Luca all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- k) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Guarna Enrico all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- l) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015 /2016 e 2016/2017, al sig. Floriano Roberto all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- m) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Empeureur Alan all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;





- n) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Narciso Antonio all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- o) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Almeida Angelo Mariano all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- p) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Lanzaro Maurizio all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- q) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Arcidiacono Pietro all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- r) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2015/2016, al sig. Tarolli Stefano all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;



- s) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Agostinone Giuseppe all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- t) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Padovan Stefano all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- u) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Sainz Maza Lopez Miguel Angel all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- v) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Quinto Marcello all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- w) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Sanchez Benito Alejandro all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;



- x) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Agazzi Davide all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- y) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Possanzini Davide all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- z) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto in più soluzioni, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. De Zerbi Roberto all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- aa) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/ 2016 e 2016/2017, al sig. Teresa Vincenzo all'epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- bb) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, al sig. Marcattilli Marcattilio all'epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

- cc) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Cannas Cosimo all'epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- dd) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere corrisposto, nella stagione sportiva 2016/2017, al sig. Smargiassi Francesco all'epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l., un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- 5.- il sig. **DELLISANTI Roberto Pierre Jean**, amministratore delegato della Foggia Calcio s.r.l. dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della società:
- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall'art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché della violazione dell'art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l'impiego nell'attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - di un importo monetario molto ingente, corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato;
- 6.- il sig. **FARES Adolfo Lucio**, presidente e legale rappresentante pro - tempore della Foggia Calcio s.r.l. dal 27.6.2015, dotato di poteri di rappresentanza della società:
- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall'art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché violazione dell'art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l'impiego nell'attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - di un



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

importo monetario molto ingente, corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato;

7.- il sig. **URSITTI Gianluca**, consigliere di amministrazione della Foggia Calcio s.r.l. dal 27.6.2015, senza poteri di rappresentanza della società:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla F.I.G.C. sanciti dall'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. e dall'art. 84, comma 1, delle N.O.I.F., nonché violazione dell'art. 8, comma 2 CGS, per avere consentito l'impiego nell'attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno - allo stato degli atti - di un importo monetario molto ingente, corrisposto dal sig. Curci Ruggiero Massimo, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato;

8.- il sig. **DI BARI Giuseppe**, direttore sportivo della Foggia Calcio s.r.l. dal 27.6.2015:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere consentito la corresponsione a numerosi calciatori, ai tecnici ed ai componenti dello staff tecnico - sanitario della Foggia Calcio s.r.l. di compensi in contanti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dagli accordi economici regolarmente depositati presso la Lega Italiana Calcio Professionistico; tali compensi, poi, sono quelli oggetto di incolpazione formulati negli altri capi del presente atto nei confronti dei dirigenti e dei tesserati della Foggia Calcio s.r.l.;

9.- il sig. **SARNO Vincenzo**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 5.9.2014 al 19.1.2018:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;



10.- il sig. **VACCA Antonio Junior**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 5.1.2014 all'11.1.2018:

- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

11.- il sig. **IEMMELLO Pietro**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 4.9.2015 al 30.6.2016:

- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2015/2016, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

12.- il sig. **CHIRICO' Cosimo**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 5.1.2016 al 31.1.2018:

- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

13.- il sig. **TITO Fabio**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 15.7.2016 al 22.7.2017 ed in prestito alla S.S. Fidelis Andria 1928 s.r.l. dal 31.8.2016 al 30.6.2017:

- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a



quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

14.- il sig. **AGNELLI Cristian**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 12.7.2015:

- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

15.- il sig. **GERBO Alberto**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 14.8.2014:

- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

16.- il sig. **MAZZEO Fabio**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 2.9.2016:

- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

17.- il sig. **MARTINELLI Luca**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 14.7.2016:

- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;



- 18.- il sig. **GUARNA Enrico**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 21.7.2016:
- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- 19.- il sig. **FLORIANO Roberto**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dall'1.7.2015 al 26.7.2016 e dal 30.6.2017:
- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- 20.- il sig. **EMPEREUR Alan**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 27.7.2016 al 13.1.2018:
- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
- 21.- il sig. **NARCISO Antonio**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 17.7.2015 al 31.8.2016:
- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/ 2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;





22.- il sig. **DE ALMEIDA Angelo Mariano**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 17.7.2015 al 31.8.2017:

- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

23.- il sig. **LANZARO Maurizio**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 20.1.2016 al 20.8.2016:

- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

24.- il sig. **ARCIDIACONO Pietro**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dall'1.2.2016 al 26.8.2016:

- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

25.- il sig. **TAROLLI Stefano**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 24.1.2.2014 all'1.2.2016 e dal 25.8.2017:

- a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2015/2016, il pagamento di un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

26.- il sig. **AGOSTINONE Giuseppe**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 7.8.2014 al 23.8.2016:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

27.- il sig. **PADOVAN Stefano**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 15.7.2016 al 20.1.2017:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

28.- il sig. **SAINZ MAZA LOPEZ Miguel Angel**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 6.8.2014 al 26.7.2017:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

29.- il sig. **QUINTO Marcello**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 12.7.2015 al 31.1.2017:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e



2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

30.- il sig. **SANCHEZ Benito Alejandro**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 26.8.2016 al 31.1.2018:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

31.- il sig. **AGAZZI Davide**, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 14.7.2016:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

32.- il sig. **POSSANZINI Davide**, tecnico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 20.7.2016 al 2.9.2016:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

33.- il sig. **DE ZERBI Roberto**, tecnico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 14.7.2015 al 2.9.2016:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e



2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

34.- il sig. **TERESA Vincenzo**, preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 14.7.2015 al 2.9.2016:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

35.- il sig. **MARCATTILII Marcattilio**, preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 14.7.2015 al 2.9.2016:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

36.- il sig. **CANNAS Cosimo**, massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 4.8.2016 al 20.8.2016:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

37.- il sig. **SMARGIASSI Francesco**, massaggiatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 21.7.2016:

a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all'art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall'accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;

38.- la società **FOGGIA CALCIO s.r.l.** a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal sig. Fares Adolfo Lucio così come oggetto di contestazione con il presente provvedimento;

39.- la società **FOGGIA CALCIO s.r.l.** a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere, così come oggetto di contestazione con il presente provvedimento, dai sigg.ri Curci Ruggiero Massimo, Sannella Fedele, Curci Nicola, Sannella Francesco Domenico, Dellisanti Roberto Pierre Jean, Ursitti Gianluca, Di Bari Giuseppe, Sarno Vincenzo, Vacca Antonio Junior, Iemmello Pietro, Chiricò Cosimo, Tito Fabio, Agnelli Cristian, Gerbo Alberto, Mazzeo Fabio, Martinelli Luca, Guarna Enrico, Floriano Roberto, Empereur Alan, Narciso Antonio, De Almeida Angelo Mariano, Lanzaro Maurizio, Arcidiacono Pietro, Tarolli Stefano, Agostinone Giuseppe, Padovan Stefano, Sainz Maza Lopez Miguel Angel, Quinto Marcello, Sanchez Benito Alejandro, Agazzi Davide, Possanzini Davide, De Zerbi Roberto, Teresa Vincenzo, Marcattilli Marcattilio, Cannas Cosimo e Smargiassi Francesco.